



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

Sede: Via E. de Amicis, 7 - 21011 Casorate Sempione - Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093 - P.I. 00341710127
web: <http://www.comune.casoratesempione.va.it/> - e-mail protocollo@comune.casoratesempione.va.it PEC casoratesempione@legalmail.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Determina n. 252 del 07/06/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI ARBITRATO RELATIVA AL CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE E LA SOCIETA' AMSC SPA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI ARBITRO IN RAPPRESENTANZA E DIFESA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. LUDOVICA CASTALDI DELLO STUDIO LEGALE CASTALDI DI GALLARATE - CIG: Z5F36B9018 - COD. UFF.: UFHH57 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di Contabilità e Disciplina dei Contratti;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 532 del 17/01/2022 l'Avv. Nicoletta M. Barbaglia, nell'interesse di AMSC SpA, notificava al Comune di Casorate Sempione la domanda di arbitrato promossa da AMSC SPA;
- con il suddetto atto il Comune viene invitato a provvedere nei termini di legge alla nomina dell'arbitro di parte;

ATTESO CHE relativamente alla domanda di arbitrato promossa si rileva quanto segue:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione"), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha apportato importanti limitazioni alla possibilità di deferire ad arbitrati le controversie discendenti da contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche e, sulla base della normativa vigente, questa Amministrazione deve valutare l'ammissibilità del deferimento ad arbitri delle controversie nascenti dall'esecuzione del contratto di servizio sottoscritto in data 5 dicembre 2002 con la Società AMSC;
- il comma 19 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, nel sostituire il comma 1 dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ha previsto che: "Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previo autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
- la disciplina introdotta dalla legge 190/2012 è stata confermata e recepita nel D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", all'art. 209, laddove prevede al comma 2 che «La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria.

- la procedura arbitrale è regolamentata dalle "comuni" disposizioni del codice di procedura civile in tema di arbitrato.
- nella fattispecie in esame si deve osservare che la clausola compromissoria è contenuta nell'art. 17 del Contratto di Servizio per l'affidamento del Civico Acquedotto nel Comune di Casorate Sempione – AMSC SpA - REP n. 1928 del 5 Dicembre 2002.

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 02/02/2022 con la quale la Giunta Comunale individuava l'Avvocato Ludovica Castaldi per il ruolo di arbitro di parte e l'Avvocato Francesco Scrosati per l'incarico legale di assistenza dell'Ente nella procedura di arbitrato, autorizzava il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale del Comune di Casorate Sempione ad aderire alla procedura di arbitrato ed alla sottoscrizione delle relative procure nella vertenza in oggetto e demandava alla Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari l'esecuzione di quanto stabilito dal presente atto e l'assunzione degli ulteriori atti conseguenti, tra i quali l'assunzione delle determinazioni di conferimento di incarico legale e dei relativi impegni di spesa;

RITENUTO dover provvedere in merito dando esecuzione a quanto previsto dalla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 02/02/2022;

RAVVISATA, quindi, la necessità di conferire apposito incarico ad un proprio arbitro, a tutela degli interessi dell'Ente;

VISTO CHE attualmente non esiste nell'organico del Comune un professionista avvocato legittimato ad esercitare il patrocinio legale del Comune.

VISTO che l'attribuzione degli incarichi legali rientra nella lettera dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti, che consente per i servizi e forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto.

ATTESO che l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale conferito col presente atto è volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di tutela giudiziale dell'Ente nella vicenda de quo e viene conferito in virtù della fiducia riposta nel legale per lo svolgimento delle migliori prestazioni a garanzia del interesse pubblico;

DATO ATTO CHE:

- l'Avv. Ludovica Castaldi dello Studio Legale Castaldi di Gallarate si è resa disponibile ad assumere il ruolo di arbitro in rappresentanza e difesa stragiudiziale del Comune di Casorate Sempione nella vertenza in argomento con nota in data 28/01/2022;
- l'Avv. Ludovica Castaldi, contattata allo scopo, ha presentato disciplinare di incarico per la procedura di arbitrato con nota registrata al nr. 6418/2022 del protocollo dell'Ente in data 03/06/2022, formulando un preventivo di spesa pari ad €. 20.280,00, oltre oneri di legge, così suddiviso:
 - €. 10.140,00, oltre oneri di legge, in occasione della nomina del Presidente del Collegio arbitrale e contestuale costituzione dello stesso;
 - €. 10.140,00, oltre oneri di legge, al completamento della procedura di arbitrato, a prescindere dall'esito che dalla stessa perverrà;

DATO ATTO dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; a sostegno di ciò, il punto 2.2 della summenzionata sentenza sottolinea *"la differenza ontologica che connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'Ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto*

complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzati sulla base dei bisogni dell'Ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto di d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica";

DATO ATTO che, nella specie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 74 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2022/2024;
- la deliberazione n. 75 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024, ivi compresi i relativi allegati;

CONSTATATO che, con Decreto sindacale n. 10 del 30/12/2021, il Responsabile del Settore servizi generali e finanziari è stato confermato per l'intero anno solare 2022, e che allo stesso sono conferiti autonomi poteri di spesa per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

RAVVISATA come propria la competenza ad assumere l'atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento sull'Ordinamento di Uffici e Servizi, approvato, con le ultime modifiche, con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 21/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il Regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 21/09/2013, esecutivo ai sensi di legge, e, nello specifico, l'articolo 47;
- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante gli atti di impegno di spesa;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI INCARICARE, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 02/02/2022, l'Avv. Ludovica Castaldi, con studio in Gallarate (Va), Via Ercole Ferrario n. 24 in qualità di arbitro di parte;

DI APPROVARE il disciplinare di incarico presentato dall'Avv. Ludovica Castaldi con nota prot. 6418/2022, già comprensivo delle necessarie dichiarazioni di assenza di incompatibilità all'incarico (All. 1);

DI IMPEGNARE, in base alle motivazioni riportate in premessa, l'importo del compenso relativo alla fase di nomina del Presidente del Collegio arbitrale e contestuale costituzione dello stesso quantificato in €. 10.140,00 oltre oneri di legge, pari quindi a €. 12.865,63, in favore dell'Avv. Ludovica Castaldi, dello Studio Legale Castaldi, con sede Gallarate (VA), Via Ercole Ferrario n. 24;

DI IMPUTARE la suddetta somma alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 388, del Bilancio di previsione per l'anno 2022, esecutivo;

DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e gli effetti, di cui al decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" che ha modificato e integrato il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "Decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARI ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON IL QUALE
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Roberta Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.